

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

in un comunicato il Ministro delle finanze ha affermato che « il versamento delle imposte », per gran parte dei contribuenti, « va effettuato tra il 1° maggio ed il 20 giugno 1999 », con possibilità per chi lo volesse, di ritardare il pagamento sino al 20 luglio, maggiorandolo degli interessi;

i modelli necessari per compilare la dichiarazione, e quindi adempiere agli obblighi fiscali, contengono istruzioni dirette ai contribuenti, emanate alla luce di disposizioni regolamentari non efficaci perché non ancora pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*;

il modello per il versamento dell'Irap non è ancora a disposizione dei cittadini;

mancano gli stampati necessari per gli adempimenti, mentre sono state inserite recentemente le nuove regole stabilite sulla base degli studi di settore con l'impossibilità per i contribuenti di avere il tempo necessario per l'applicazione e la valutazione delle medesime;

per alcune dichiarazioni il termine di presentazione dovrebbe scadere il 31 maggio 1999;

tanto quanto sopra è la prova della confusione che regna nel ministero delle finanze, che ignora il dibattito sulle norme contenute nello Statuto del contribuente in corso di esame presso la Commissione finanze della Camera;

impegna il Governo

a prorogare, con apposito provvedimento, il termine dei versamenti in materia fiscale, già fissati al 20 giugno 1999, al 20 luglio 1999, nonché a prorogare alla stessa

data il termine per la presentazione delle dichiarazioni attualmente previsto per dati anteriori.

(7-00751)

« Contento ».

INTERPELLANZA

La sottoscritta chiede di interpellare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

l'interpellante nella sua qualità di legale rappresentante del partito-movimento politico Cobas per l'Autorganizzazione costituito con atto notarile del 31 dicembre 1996 — prima di adire istanze superiori sovranazionali e gli organi ordinari della giustizia nazionale — ha proposto ricorso al Presidente della Repubblica per l'ingiustizia subita da centinaia di migliaia di elettori italiani, parzialmente privati del diritto di partecipare alle elezioni al Parlamento europeo con proprio simbolo, regolarmente depositato ed accettato;

nei termini di legge vennero infatti presentati il contrassegno di lista al Ministero dell'interno e le liste di candidati alle cancellerie delle Corti di appello sedi degli Uffici elettorali circoscrizionali di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo. Poiché il comma 4 dell'articolo 12 della legge del 24 gennaio 1979, n. 18, non imponeva l'adempimento della raccolta delle firme prevista dai commi precedenti del suddetto articolo, le liste dei candidati non erano corredate da quelle sottoscrizioni. Ed infatti, l'Ufficio circoscrizionale di Roma ammetteva senza muovere alcun rilievo la lista, quello di Napoli escludeva la lista ma, presa visione della opposizione e di ulteriore documentazione, trasmetteva, per il successivo esame, tutti gli atti all'Ufficio centrale per l'esame definitivo. Quelli di Venezia, Milano e Palermo escludevano la lista. Contro l'esclusione è stata proposta tempestiva opposizione;